

# GR\_GERICHTE A 2012 54 vom 10. Oktober 2013

GR Gerichte, 2013-10-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_A\\_2012\\_54](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_A_2012_54)

FR: GR\_GERICHTE A 2012 54 du 10 octobre 2013

IT: GR\_GERICHTE A 2012 54 del 10 ottobre 2013

## Regeste

tasse di polizia edilizia | Gebühren übriges

## Erwägungen

### E. 1

a) Il diritto tributario distingue fra le imposte, le tasse, i contributi preferenziali e i contributi surrogatori. Determinante ai fini dell'accertamento della natura giuridica del tributo dovuto all'ente pubblico, secondo costante prassi, non appare la definizione dello stesso nella relativa norma, bensì la reale causa per la quale il cittadino è chiamato al versamento. Mentre le imposte costituiscono dei tributi dovuti allo Stato senza controprestazione diretta, le tasse caratterizzano il singolo indennizzo da parte del cittadino all'amministrazione pubblica per una prestazione da questa ricevuta. Gli oneri preferenziali sono, a loro volta, dei contributi ai costi di gestione di una struttura pubblica, imposti a una determinata cerchia di persone che trae particolare vantaggio da detta struttura. Gli stessi appaiono giustificati dai vantaggi particolari che il singolo cittadino gode in virtù della struttura pubblica. I contributi surrogatori che, come le tasse e gli oneri preferenziali, appartengono alla categoria dei tributi causali, costituiscono dei tributi dovuti dall'amministrato a titolo di compensazione per un'altra prestazione basata sul diritto pubblico alla quale egli sarebbe legalmente tenuto (cfr. IMBODEN/RHINOW, *Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung*, tomo II, pag. 758 e segg. DTF 106 Ia 242; PTA 1989 no. 69). Le tasse, quali indennizzi pecuniari dovuti dal cittadino per una particolare prestazione dell'amministrazione pubblica, sono suddivise in tasse amministrative e tasse d'utilizzazione (cfr. DTF 95 I 506 e segg.). In tal senso, le tasse si distinguono dalle imposte in quanto non dovute incondizionatamente, bensì a titolo di

- 6 - pagamento di una ben definita prestazione da parte dello Stato (cfr. DTF 97 I 334). Onde poter esigere il versamento di una retribuzione a titolo di tassa o tributo, l'amministrazione pubblica necessita di una base legale in senso formale che deve essere retta da un atto normativo di portata generale soggetto a votazione popolare. Detta legge formale deve almeno stabilire, oltre al principio, le premesse, la misura dell'imposizione e la cerchia dei soggetti fiscali (IMBODEN/RHINOW, *Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung*, tomo II, no. 113, pag. 798). b) Del resto l'art. 96 cpv. 1 della legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LPTC; CSC 801.100) prevede esplicitamente che i comuni riscuotono tasse per le loro spese derivanti dalla procedura di rilascio della licenza edilizia. Devono essere rimborsate al comune anche le spese di terzi, in particolare quelle per perizie tecniche.

### E. 2

a) Come illustrato nella fattispecie, l'immobile della ricorrente, oggetto della prevista ristrutturazione, sorge sulla particella no. 1045 sita nella frazione di N.\_\_\_\_\_ ubicata in zona nucleo. Secondo l'art. 36 cpv. 6 LE per gli interventi edilizi in zona nucleo la consulenza architettonica è obbligatoria ed è a spese del committente. La stessa norma raccomanda di rivolgersi al consulente architettonico prima dell'inoltro del progetto definitivo. La competenza per designare il consulente architettonico spetta all'autorità edilizia, cioè al municipio che, oltre al consulente architettonico fisso può avvalersi dell'assistenza di altri esperti fatturandone i costi al committente (art. 4 cpv. 2 LE). L'autorità edilizia designa un esperto fuori comune quale consulente architettonico (art. 5 cpv. 1 LE). La consulenza architettonica informa e consiglia i committenti e i progettisti sulla strutturazione dei progetti di costruzione nelle diverse zone (art. 5 cpv. 3 LE).

- 7 - b) Alla luce delle disposizioni citate appare indubbio che il comune convenuto non solo godeva della facoltà ma, addirittura, era tenuto imperativamente a sottoporre il progetto edilizio della ricorrente al giudizio del consulente architettonico comunale o di un esperto designato ex officio, a prescindere dal ruolo e dalle competenze dei tecnici incaricati dalla ricorrente stessa. Come risulta dagli atti della pratica in giudizio nonché da quelli del procedimento parallelo R 13 57, in data 18 febbraio 2009 la ricorrente si è rivolta al municipio del comune convenuto palesando la propria intenzione volta al rifacimento del tetto del proprio edificio con conseguente livellamento delle falde e sostituzione della copertura. In data 13 maggio 2009 è stato esperito un sopralluogo e, tramite lettera del 4 giugno 2009, il comune ha postulato la copertura in piodo previo la presentazione di una perizia statica. In seguito, sempre nel 2009, si sono susseguiti numerosi contatti e scritti fra la ricorrente e il comune in particolare relazione al carattere di copertura del tetto. Tramite scritto del 16 novembre 2009 il comune convenuto ha lamentato nei confronti della proprietaria la mancata presentazione della documentazione necessaria per la valutazione definitiva della domanda di licenza edilizia sollecitando l'inoltro di quanto richiesto onde evitare la chiusura della pratica. Tramite scritto del 13 luglio 2011 il comune convenuto, rinviando ai sopralluoghi e ai numerosi scambi di corrispondenza precedenti, ha confermato alla proprietaria la propria posizione al riguardo della notifica, rispettivamente della richiesta di licenza per la sostituzione del tetto nonché sollecitato l'inoltro di una regolare domanda di costruzione conforme alle disposizioni dell'art. 36 LE in quanto la procedura di notifica non sarebbe stata, in casu, ammissibile. In seguito a ulteriori molteplici contatti e scambio di corrispondenza la proprietaria, in data 20 giugno 2012, ha inoltrato formale domanda di concessione della licenza edilizia.

- 8 - Nell'ottica della fattispecie accertata appare incontestabile la continuità della pratica di licenza edilizia avente per oggetto la ristrutturazione dell'edificio sulla particella no. 1045, in particolare l'allineamento delle ali e la sostituzione della copertura del tetto, avviata dalla ricorrente il 18 febbraio 2009. Il lungo protrarsi della pratica è addebitabile all'approccio critico della ricorrente stessa e alla sua mancata volontà di attenersi alle direttive e alle richieste del comune. Il Tribunale amministrativo è quindi dell'avviso che la fattura dell'importo di 324.40 franchi rilasciata dal consulente edile del comune in data 20 maggio 2009 per le prestazioni erogate in tale periodo nonché la fattura dell'ammontare di 576.70 franchi rilasciata dallo stesso consulente il 9 luglio 2012 per le prestazioni erogate nel 2011 e nel 2012 siano correttamente state incluse nei costi, parte della tassa di rilascio della licenza edilizia, addebitati alla ricorrente tramite il dispositivo della licenza notificata il 4 dicembre 2012. Giova altresì considerare come dette fatture, tenendo conto

dell'atteggiamento procedurale della ricorrente, della complessità della materia in relazione alla sensibilità della zona interessata dagli interventi edili e delle tariffe di 105.-- franchi orari per il 2009 e di 110.-- franchi orari per il 2011 e 2012 applicate dall'architetto, possano essere considerate di modesta entità e quindi in ogni caso eque. In via abbondanziale il Tribunale amministrativo considera come, anche qualora si volesse ritenere chiuse le pratiche edilizie relative al 2009, rispettivamente al 2011, la ricorrente sarebbe, in ogni caso, soggetta al pagamento dei costi di consulenza edile da lei causati in dette pratiche per i quali non sarebbe ancora sopravvenuta la prescrizione.

### **E. 3**

Riassumendo, il Tribunale amministrativo constata che, in applicazione dell'art. 36 cpv. 6 in unione agli art. 4 cpv. 2 e 5 cpv. 2 e 3 LE, il comune si è giustamente avvalso della consulenza edile di un professionista esterno all'amministrazione; che, in applicazione dell'art. 36 cpv. 6 LE e

- 9 - dell'art. 96 LPTC, il comune ha correttamente fatturato alla committente le spese per la consulenza edile connessa al progetto di costruzione; che le fatture del consulente edile del 20 maggio 2009 e del 9 luglio 2012, per un ammontare complessivo di 901.10 franchi, sono in ogni caso eque. Di conseguenza il ricorso deve essere integralmente respinto.

### **E. 4**

[Comunicazioni]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.